

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 761/98 DELLACOMMISSIONE

del 3 aprile 1998

che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili durante il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1200/95 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce all'articolo 1, paragrafo 2 il metodo per il calcolo degli elementi agricoli ridotti;

considerando che il regolamento (CE) n. 703/98 del Consiglio, del 17 marzo 1998, che sospende alcune delle concessioni previste dal regolamento (CE) n. 3066/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e che prevede un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole contemplate dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(3)</sup> fissa gli accordi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali ridotti applicabili alle importazioni dei paesi interessati da tale regolamento validi fino al 30 giugno 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il presente regolamento fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998, gli elementi agricoli ridotti

applicabili all'importazione di merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 per le quali una riduzione dell'elemento agricolo è prevista dagli accordi preferenziali conclusi con i paesi interessati, nonché i dazi addizionali ridotti corrispondenti.

### Articolo 2

Gli importi indicati agli allegati I e II si applicano alle importazioni provenienti dalla Polonia, alle condizioni fissate in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo concluso con la Repubblica di Polonia concernente il commercio e le misure di accompagnamento.

Gli importi indicati agli allegati III e IV si applicano alle importazioni provenienti dalla Repubblica ceca, alle condizioni fissate in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo concluso con la Repubblica ceca concernente il commercio e le misure di accompagnamento.

Gli importi indicati agli allegati V e VI si applicano alle importazioni provenienti dalla Slovacchia, alle condizioni fissate in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo concluso con la Slovacchia concernente il commercio e le misure di accompagnamento.

Gli importi indicati agli allegati VII, VIII, IX e X si applicano alle importazioni provenienti dall'Ungheria, alle condizioni fissate in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo concluso con la Repubblica di Ungheria, concernente il commercio e le misure di accompagnamento.

Gli importi indicati agli allegati XI e XII si applicano alle importazioni provenienti dalla Romania, alle condizioni

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 119 del 30.5.1995, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 98 del 31.3.1998, pag. 1.